

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 gennaio 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1990, n. 67.

Intervento regionale per il sostegno della candidatura per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998 . . . Pag. 1

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1990, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 65: Modifiche ed integrazioni legislative alla legge regionale n. 36/80. Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere Pag. 2

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1990, n. 66.

Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Pag. 3.

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 13.

Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 14.

Modifiche della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27: «Istituzione dell'Istituto ladino di cultura» Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 15.

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1990 Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1990 Pag. 6

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 1990, n. 20.

Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990/1992 e modifiche alle leggi provinciali: 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia forestale, 13 marzo 1978, n. 13, sugli asili nido comunali, 30 luglio 1987, n. 12, sulla programmazione delle attività culturali, 18 novembre 1988, n. 37, sul Centro servizi culturali Santa Chiara e alla legge regionale 15 novembre 1956, n. 19, sulla manutenzione delle strade comunali Pag. 6

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1990, n. 67.

Intervento regionale per il sostegno della candidatura per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 39 del 25 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di conseguire un più efficace e completo utilizzo delle potenzialità promozionali e pubblicitarie connesse alla candidatura della città di Aosta per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998, la regione Valle d'Aosta è autorizzata a intervenire finanziariamente mediante l'erogazione di contributi a favore del Comitato costituito per il sostegno della candidatura stessa.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi del 31 dicembre 1990.
Pag. 10

Ministero della sanità: Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di presidi sanitari Pag. 11

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Mangiacapre», in Aversa Pag. 12

Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 12

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione Pag. 12

Regione Puglia: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Gravina di Puglia e Nardò Pag. 13

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Ischia.
Pag. 13

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 10 ottobre 1990

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 settembre 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 ottobre 1990.

90R1345

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1990, n. 66.

Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 58 del 19 ottobre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana riconosce nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale per il perseguimento della pace e della convivenza tra i popoli e per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

2. La presente legge, nel rispetto ed in attuazione delle vigenti norme, disciplina le modalità di partecipazione della Regione alle attività concernenti la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e comunque con quelli destinatari di programma di intervento nazionale.

3. Gli interventi sono tesi alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione ed al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno alla crescita economica e al riequilibrio sociale e culturale dei Paesi di cui al precedente 2° comma.

4. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

5. La Regione opera al fine di allargare la partecipazione dei cittadini e delle forze culturali, sociali ed economiche alla creazione di nuovi e più intensi rapporti di cooperazione con i Paesi di cui al precedente 2° comma adottando specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione.

6. La Regione riconosce il ruolo essenziale delle organizzazioni non governative e di volontariato internazionale nella predisposizione e realizzazione di progetti e programmi di cooperazione con i Paesi di cui al precedente 2° comma, per il conseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi 3° e 4°.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. La Regione Toscana promuove ed assicura il coordinamento delle iniziative assunte, nell'ambito del territorio regionale, nelle attività di cooperazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

2. Le attività di cooperazione in particolare riguardano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi di cui all'art. 1, 2° comma, in loco ed in Toscana, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine; la formazione altresì di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi di cui all'art. 1, 2° comma;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con particolare riguardo ai giovani, tra l'Italia ed i Paesi di cui all'art. 1, 2° comma.

3. La Regione partecipa inoltre agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature nonché personale specializzato sia volontario, sia messo a disposizione dagli enti territoriali della Toscana.

Art. 3.

Struttura operativa

1. Ai fini dell'attuazione delle attività di cui al precedente articolo 2, all'Ufficio Gabinetto, sono affidati i seguenti compiti:

a) fungere da supporto tecnico per l'attività della Consulta per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di cui al successivo art. 4;

b) curare l'istruttoria tecnica dei progetti trasmessi alla Giunta regionale dalla Consulta.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui alla lettera b) del precedente comma, la Giunta regionale si avvale dei competenti servizi e posizioni di ricerca della struttura regionale.

Art. 4.

Consulta per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. La Consulta è composta da:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) 3 membri nominati con voto limitato dal Consiglio regionale;

c) 1 rappresentante per ogni organizzazione non governativa riconosciuta avente sede in Toscana o comunque operante nel territorio regionale;

d) 1 rappresentante delle associazioni di volontariato internazionale con sede in Toscana, designato d'intesa tra loro;

e) 1 rappresentante dell'A.N.C.I. regionale;

f) 1 rappresentante dell'U.R.P.T.;

g) 1 rappresentante dell'U.N.C.E.M. regionale;

h) 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, designato d'intesa tra loro;

i) 1 rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato d'intesa tra loro;

l) 1 rappresentante delle organizzazioni artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato d'intesa tra loro;

m) I rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, designato d'intesa tra loro;

n) I rappresentante dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze;

o) I rappresentante della Consulta regionale di cui alla legge regionale «Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana».

Art. 5.

Costituzione e durata in carica della Consulta

1. La costituzione della Consulta di cui al precedente art. 4 è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale stessa e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri della Consulta.

3. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della Consulta, alla sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

4. La Consulta è validamente costituita con la nomina di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Art. 6.

Compiti della Consulta

1. Alla Consulta di cui al precedente art. 4 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) proporre, nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dai competenti organi previsti dalla vigente legislazione statale, le priorità geografiche e settoriali degli interventi di cooperazione. Gli interventi dovranno essere coerenti con i programmi di sviluppo autonomamente definiti dai Paesi destinatari;

b) raccogliere e valutare i progetti di intervento di cooperazione presentati dai vari soggetti pubblici e privati;

c) predisporre la proposta di programma annuale di attività da trasmettere alla Giunta regionale corredata da tutti i progetti ricevuti;

d) valutare il rapporto di attività svolta nel precedente anno.

Art. 7.

Programmi di attività

1. Il programma annuale comprendente tutti gli interventi che si intendono attivare, è presentato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno alla approvazione del Consiglio Regionale. Il programma quantifica, per la parte di competenza regionale, le spese relative a detti interventi ed indica le coperture finanziarie a carico sia dei capitoli di bilancio relativi alle leggi di settore, sia dei capitoli di bilancio iscritti appositamente per la presente legge.

2. Annualmente la Giunta Regionale predisporre e presenta al Consiglio Regionale una relazione illustrante lo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.

3. La convenzione, di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è stipulata dal presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

Art. 8.

Rapporti con gli enti locali

1. La Regione favorisce le attività di cooperazione con i Paesi di cui all'art. 1, 2° comma, poste in essere dagli enti locali e ne promuove il raccordo con le iniziative regionali e statali.

2. La Regione partecipa inoltre ad attività promosse e sostenute di concerto con altre Regioni italiane.

Art. 9.

Iniziativa per favorire la partecipazione delle imprese toscane ad attività di cooperazione

1. La Regione favorisce con informazione e consulenza la predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese toscane, nell'ambito di programmi finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale.

Art. 10.

Partecipazione di altri soggetti

1. Per l'attuazione del Programma annuale di cui al precedente art. 7, la Regione può avvalersi, associarsi e convenzionarsi con Enti pubblici, Enti locali, Organizzazioni non governative (ONG), nonché altri Enti ed Istituzioni e Associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro.

2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, stipula apposite intese o convenzioni con i soggetti di cui al primo comma, mediante le quali sono stabiliti i reciproci rapporti, obblighi e quant'altro si renda necessario regolare.

Art. 11.

Gemellaggi di solidarietà

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove, coordina e può anche sostenere con la sua partecipazione, iniziative dirette a sviluppare la solidarietà con le popolazioni dei Paesi di cui all'art. 1, 2° comma, anche attraverso gemellaggi con enti territoriali equiparabili agli Enti locali della Toscana.

Art. 12.

Finanziamenti

1. I contributi dello Stato, della CEE e di Enti pubblici destinati alla realizzazione del programma di cui all'art. 7 della presente legge saranno allocati in bilancio con le relative leggi di bilancio e con le procedure di cui all'art. 91 nella legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

2. Agli oneri di spesa a carico della Regione derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1990 con lo stanziamento di legge 350.000.000 alla cui iscrizione in bilancio si provvede con la variazione di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Variazione di bilancio

1. È apportata al bilancio di previsione 1990, per analogo importo competenza e cassa, la seguente variazione del bilancio:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 10 ottobre 1990

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 settembre 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 ottobre 1990.

90R1346

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 13.****Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 luglio 1990)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le lettere *a)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

a) alle attività agricole e forestali; rimangono altresì escluse le attività di trasformazione della propria materia prima svolte nell'ambito di aziende agricole e/o forestali oppure svolte in conformità alle usanze locali in base a rapporti di buon vicinato;

e) ad ogni attività artigiana svolta da portatori di handicaps nell'ambito degli appositi centri sociali istituiti dalla Provincia o con essa convenzionali».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Per motivi particolarmente giustificati l'assessore provinciale competente in materia, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può prorogare i termini di cui al comma 1 per ulteriori 2 anni».

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'uso della denominazione di «impresa di maestro artigiano» ai sensi del comma 7, articolo 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono parificate ai maestri artigiani quelle persone, che alla data del 20 maggio 1987 sono iscritte alla prima sezione dell'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 dicembre 1988, n. 51, nonché gli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo».

Art. 4.

1. L'articolo 38 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è abrogato.

Art. 5.*Testo unificato*

1. La Giunta provinciale provvede a riunire ed a coordinare in forma di testo unificato la presente legge con le leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, 16 dicembre 1983, n. 51, e 11 aprile 1990, n. 8, concernenti l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 luglio 1990

DURNWALDERVisto, il vice-commissario del Governo per la provincia: **BENVENUTI 90R0957****LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 14.****Modifiche della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27: «Istituzione dell'Istituto ladino di cultura».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 luglio 1990)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. È istituito, con sede nel comune di San Martin de Tor/San Martino in Badia, l'Istituto ladino di cultura denominato «Istitut Ladin Micurà de Rù».

2. Nell'allegato statuto sono stabilite le norme sulle finalità e sulle strutture dell'Istituto medesimo. La Giunta provinciale è autorizzata ad approvare eventuali modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Istituto».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere sottoposte alla Giunta provinciale per l'approvazione.

2. Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

3. Il Consiglio d'istituto può essere sciolto dalla Giunta provinciale quando compie atti contrari alle finalità statutarie, gravi violazioni delle norme di legge o regolamentari, o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza non è in grado di funzionare.

In caso di scioglimento, la Giunta provinciale nomina un commissario; il nuovo consiglio d'istituto deve essere nominato entro i successivi sei mesi».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 luglio 1990

DURNWALDERVisto, il vice-commissario del Governo per la provincia: **BENVENUTI 90R0958****LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 15.****Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1990.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 14 agosto 1990)**(Omissis).***90R1050**

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 14 agosto 1990)

(Omissis).

90R1051

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 1990, n. 20.

Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990/1992 e modifiche alle leggi provinciali 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia forestale, 13 marzo 1978, n. 13, sugli asili nido comunali, 30 luglio 1987, n. 12, sulla programmazione delle attività culturali, 18 novembre 1988, n. 37, sul Centro servizi culturali Santa Chiara e alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, sulla manutenzione delle strade comunali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

Art. 1.

Programmazione pluriennale degli interventi finanziari

1. Al fine di consentire ai comuni un'adeguata programmazione finanziaria e di promuoverne l'autonomia nella gestione delle risorse, la Provincia attua gli interventi in materia di finanza locale secondo quanto disciplinato dalla presente legge.

2. Le disposizioni del titolo I della presente legge hanno validità per il triennio 1990-1992.

3. Per gli anni 1991 e 1992 l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni, in quanto non stabilita nella presente legge, verrà fissata con apposite norme da inserire nelle leggi finanziarie relative agli stessi anni.

4. Con successiva legge si provvederà ad adeguare le norme del titolo I della presente legge in relazione alle disposizioni dell'articolo 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 2.

Equilibrio del bilancio

1. Il bilancio di previsione dei comuni deve essere deliberato in pareggio.

2. Nelle variazioni di bilancio e durante la gestione i comuni sono tenuti a rispettare il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo la normativa in vigore.

Art. 3.

Limiti di assunzione di nuovi mutui

1. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi pubblici in conto interessi o in annualità, supera il 25 per cento delle entrate dei comuni relative ai primi tre titoli di bilancio, come risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

Art. 4.

Modalità di finanziamento dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle attività dei comuni con trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti e allo sviluppo degli investimenti.

2. I trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti si articolano nei seguenti fondi:

- a) fondo ordinario;
- b) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali;
- c) fondo perequativo.

3. I trasferimenti destinati allo sviluppo degli investimenti si articolano nei seguenti fondi:

- a) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori;
- b) fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui;
- c) fondo per la promozione delle opere pubbliche.

Art. 5.

Fondo ordinario

1. Il fondo ordinario è finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992 a ciascun comune è assegnata una somma pari all'ammontare attribuito per l'anno 1989 a titolo di fondo ordinario, al netto della quota attribuita in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni e della quota corrisposta per sopperire ai maggiori oneri per il personale dei consorzi di custodia forestale di cui all'articolo 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4.

3. Per i medesimi anni, per effetto della legge 30 novembre 1989, n. 386, il fondo ordinario di cui al comma 2 è integrato dell'importo di lire 37.700.000.000, da ripartire a ciascun comune in proporzione al trasferimento corrisposto al comune medesimo per l'anno 1989 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144.

Art. 6.

Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali

1. Al fine di realizzare progressivamente obiettivi di autonomia nella gestione e di snellimento delle procedure di finanziamento della produzione e gestione dei servizi comunali, è istituito il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali, relativi a:

- a) custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 e successive modificazioni;
- b) manutenzione delle strade comunali di cui alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni;
- c) asili nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni;
- d) biblioteche di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12;
- e) attività culturali di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

2. Il fondo di cui al comma 1 è determinato per l'anno 1990 nell'importo complessivo di lire 14.593.000.000 e ripartito nel modo seguente:

- a) lire 4.389.000.000 per la custodia forestale;
- b) lire 1.200.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;
- c) lire 5.504.000.000 per gli asili nido;
- d) lire 2.000.000.000 per le biblioteche;
- e) lire 1.500.000.000 per le attività culturali.

3. Per ciascuno degli anni 1991 e 1992 l'entità del fondo e la sua articolazione vengono stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

4. A valere sul fondo di cui al presente articolo le somme sono ripartite annualmente fra i comuni dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri previsti nella legge provinciale, o regionale, che disciplina la relativa materia, sentito il comitato di cui all'articolo 18.

Art. 312. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 novembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

91A0022

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, primo comma;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 7 febbraio 1990;

Visto il decreto rettorale n. 4036 del 24 luglio 1990, con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica;

Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale, ed in particolare l'art. 7;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 4036 del 24 luglio 1990 è annullato e sostituito dal presente.

Art. 2.

Dopo l'art. 323, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia clinica:

Scuola di specializzazione in «psicologia clinica»

Art. 324. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

- 1) psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;
- 2) psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscritti a ciascun indirizzo.

3. Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia.

4. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) propedeutica;
- b) psicodiagnostica;
- c) psicoterapie individuali;
- d) interventi psicologici nelle istituzioni.

6. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 2 sono concesse in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa ammessa nei piani di intervento e comunque nei limiti della spesa prevista nei progetti esecutivi delle opere.

7. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributo in conto capitale e/o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse dei mutui già contratti dal comune — alla data del provvedimento di concessione dei contributi medesimi — con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere ovvero, in mancanza, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti — alla medesima data — per i mutui finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche, risulti, tenuto altresì conto degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi previsti al comma 6.

8. La misura, la durata e la diversa tipologia delle agevolazioni finanziarie sono stabilite secondo criteri e modalità fissati con deliberazioni della Giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UNICEM, tenuto conto:

a) dell'entità complessiva degli investimenti per la realizzazione, anche tramite consorzi, delle opere previste nei piani e programmi relativi alle leggi di intervento per le quali si applicano le modalità di determinazione dei contributi previsti dal presente articolo, nonché nei piani di cui alla legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24, limitatamente alle quote di spesa ammissibile effettivamente a carico dei soggetti beneficiari;

b) della situazione finanziaria dei comuni, da valutarsi anche con riferimento alla possibilità di acquisizione di altre fonti finanziarie esterne agevolate, nonché ai livelli e alle potenzialità di indebitamento.

9. La Giunta provinciale provvede inoltre con propria deliberazione ad individuare, in relazione a significative diversificazioni delle condizioni previste al comma 8, classi differenziate di collocazione dei comuni con prefigurazione per ciascuna di esse dei livelli di contribuzione da graduare in misura comunque non inferiore al 5 per cento della spesa ammessa; con la medesima deliberazione sono determinati inoltre per ciascun comune la tipologia delle agevolazioni e i livelli di contribuzione.

10. I comuni il cui territorio è individuato come zona svantaggiata ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, relativamente agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono collocati, con la deliberazione di cui al comma 9, fino alla terza classe immediatamente superiore a quella risultante dall'applicazione del comma 9 del presente articolo, fermo restando il livello di contribuzione massimo.

11. La Giunta provinciale è autorizzata, nei casi e con le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 8, a ridefinire la collocazione dei comuni nelle singole classi in relazione a significative variazioni nell'entità complessiva degli investimenti agevolati rispetto alla spesa assunta a riferimento per i fini di cui al comma 7.

12. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 prevedano la realizzazione di opere da parte di consorzi tra comuni, la determinazione delle agevolazioni è disposta secondo i criteri e le modalità previste dai precedenti commi con riferimento alle agevolazioni spettanti ai singoli comuni consorziati relativamente alle quote di spesa a carico dei medesimi. L'assegnazione ed erogazione delle agevolazioni può essere disposta direttamente a favore dei consorzi.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai piani e programmi approvati con decorrenza dall'esercizio 1990.

14. Relativamente alle opere e agli interventi per i quali la determinazione dei contributi è effettuata con le modalità del presente articolo, la Giunta provinciale fissa i limiti minimi di spesa ammissibili alle agevolazioni in relazione alla dimensione demografica dei comuni.

15. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è disposta con le modalità previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2.

Art. 13.

Progetti integrati di opere pubbliche

1. Per la realizzazione da parte di comuni e loro consorzi di progetti unitari ed integrati di opere e strutture di pubblica utilità da destinare ad una molteplicità di servizi, ammissibili a finanziamento provinciale in

base alle disposizioni recate alla normativa provinciale di settore o dalla legge regionale. 5 novembre 1968, n. 40 e successive modificazioni, la Giunta provinciale provvede ad una valutazione unitaria di tali iniziative nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1988, n. 2.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4, secondo la disciplina di cui all'articolo 12. Alle medesime iniziative si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi per i quali le normative provinciali di settore prevedono agevolazioni finanziarie in favore di comuni e loro consorzi fino alla concorrenza della spesa ammissibile.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

Art. 14.

Flussi informativi

1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, la Giunta provinciale utilizza i dati e le informazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica dei comuni.

2. Per le medesime finalità i comuni forniscono le informazioni di carattere strutturale, organizzativo e finanziario in loro possesso e, se riferite ad attività gestite con procedure automatizzate, su supporto magnetico. Previa autorizzazione dei comuni interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni memorizzate sui sistemi di calcolo attivati ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

3. Al fine di consentire la formazione del quadro conoscitivo della gestione finanziaria dei comuni, la Giunta provinciale predispose uno schema tipo di bilancio e fissa i criteri per la valutazione e imputazione dei costi dei servizi comunali, a cui i comuni dovranno attenersi per accedere ai benefici della presente legge.

Art. 15.

Certificazioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Giunta provinciale individua la documentazione certificativa che gli enti interessati devono produrre e determina modalità e termini di presentazione.

Art. 16.

Assegnazioni ed erogazioni

1. Le assegnazioni spettanti ai sensi della presente legge vengono determinate dalla Giunta provinciale per ciascun comune arrotondando alle 1.000 lire inferiori gli importi non eccedenti le 500 Lire, e alle 1.000 lire superiori gli importi eccedenti le 500 Lire.

2. Le erogazioni sui fondi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, nonché le erogazioni delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono effettuate per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. Le erogazioni dei contributi in conto capitale sul fondo di cui all'articolo 12 è disposta in via anticipata in una o più soluzioni, fino alla misura massima dell'80 per cento secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 8 dell'articolo 12. I contributi annui costanti sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37.

4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste ai sensi degli articoli 14 e 15, la Giunta provinciale dispone la sospensione dell'erogazione fino al momento del regolare ricevimento delle medesime, che deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'ulteriore richiesta del servizio enti locali; il decorso di tale ultimo termine comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione.

5. Dalle assegnazioni spettanti a ciascun comune per l'esercizio finanziario 1990 a valere sui fondi di cui agli articoli 5, 7 e 9, sono dedotte le assegnazioni disposte, per il medesimo esercizio finanziario e per le medesime finalità, da altre disposizioni di legge in materia di finanza locale.

Art. 17.

Corresponsione di acconti

1. Per ciascuno degli anni 1991 e 1992, in attesa della determinazione delle assegnazioni a valere sui fondi previsti agli articoli 7 e 9, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune acconti in misura non superiore rispettivamente al 50 per cento e al 70 per cento delle somme assegnate al medesimo titolo nell'anno immediatamente precedente.

Art. 18.

Comitato per la finanza locale

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica, un comitato per la finanza locale composto da non più di sei unità, scelte anche fra persone esterne alla Provincia, esperte in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del servizio enti locali.

3. Alla nomina del comitato provvede la Giunta provinciale, che fissa la durata dell'incarico e le modalità di funzionamento.

4. Agli esperti esterni compete il trattamento economico di cui all'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1988, n. 12.

5. Fino alla costituzione del comitato le funzioni dello stesso sono svolte dal comitato per la qualificazione della spesa pubblica previsto dal documento di aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1985-1987, approvato con legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 2.

Art. 19.

Dotazioni organiche

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego ed al fine di consentire che gli obiettivi di perequazione perseguiti dalla presente legge si traducano in un reale adeguamento dell'offerta di servizi, i comuni possono procedere alle assunzioni di personale nei limiti e secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

2. I limiti ed i criteri saranno rispettivamente fissati ed individuati con deliberazione della Giunta provinciale e dovranno essere informati al principio di garantire un equilibrato rapporto tra popolazione servita e dotazione di personale utilizzato per la gestione dell'insieme dei servizi comunali, inclusi quelli gestiti in forma diversa da quella diretta, tenuto conto delle caratteristiche socio-demografiche, economiche e territoriali, nonché delle risorse finanziarie a disposizione dei comuni.

3. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, i comuni potranno, nell'ambito dei principi di cui al comma 1, effettuare assunzioni per effettive, motivate e documentate esigenze funzionali all'erogazione di servizi primari alla popolazione.

4. Tutte le assunzioni di cui al presente articolo devono essere deliberate dai comuni con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti.

Titolo II

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI PROVINCIALI DI SETTORE

Capo I

NORME PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

Art. 20.

Norme per lo svolgimento del servizio di custodia forestale

1. Per lo svolgimento del servizio di custodia forestale continuano ad osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, intendendosi sostituiti la Giunta regionale ed il suo Presidente dai corrispondenti organi provinciali.

2. Continuano inoltre ad osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, integrate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 21.

Finanziamento del servizio

1. La Provincia concorre al finanziamento del servizio di custodia forestale, attuato dai consorzi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, dai comuni, nonché dalle aziende speciali previste dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, aventi giurisdizione coincidente con una circoscrizione territoriale di sorveglianza boschiva.

2. A decorrere dal 1990, la Giunta provinciale dispone l'assegnazione agli enti di custodia interessati, con le modalità previste dalle leggi in materia di finanza locale, di somme fissate annualmente in misura pari all'80 per cento del costo di cui al comma 3 e rapportate al numero di custodi determinato nei decreti di individuazione delle circoscrizioni di sorveglianza boschiva, eventualmente ridotto in funzione dell'entità del servizio prestato nell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Le somme da trasferire sono determinate, in via forfettaria, con riferimento alla presumibile spesa per retribuzioni e relativi oneri riflessi a carico della Provincia nell'anno cui si riferisce il bilancio, per il personale inquadrato nel profilo professionale di guardia ittico venatoria con un'anzianità di servizio di quindici anni.

4. L'erogazione dei fondi può essere effettuata a favore dei consorzi di custodia e delle aziende speciali ovvero di un comune ricompreso nella circoscrizione territoriale di sorveglianza boschiva.

5. Ai fini dell'uniformità del servizio, la Provincia può dare in uso agli enti di custodia le uniformi; può inoltre dare in uso equipaggiamenti e attrezzature speciali.

Art. 22.

Requisiti per il finanziamento

1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge, gli enti interessati sono tenuti:

a) ad attivare le unità di sorveglianza boschiva nel contingente stabilito con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 21;

b) ad adottare ed applicare il regolamento tipo per lo svolgimento del servizio di custodia forestale approvato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, nonché le rappresentanze dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) e dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico.

2. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, la Giunta provinciale diffida l'ente a provvedere entro un termine da essa fissato; decorso tale termine l'erogazione dei finanziamenti viene sospesa fino ad avvenuto adempimento. In ogni caso la Giunta provinciale può ridurre i finanziamenti di una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme spettanti per l'anno successivo qualora gli inadempimenti incidano sullo svolgimento del servizio, nonché disporre la revoca totale del finanziamento ed il recupero delle somme eventualmente erogate qualora gli inadempimenti abbiano compromesso il regolare svolgimento del servizio.

3. Anche per gli adempimenti di cui al comma 2 il servizio competente in materia di foreste predispone annualmente un'apposita relazione sul servizio di custodia forestale, eventualmente utilizzando specifici dati forniti dagli enti.

Art. 23.

Abrogazioni e testo unificato

1. È abrogata la legge provinciale 12 dicembre 1986, n. 32, la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 23, l'articolo 30 della legge provinciale 1º settembre 1981, n. 19, nonché tutte le disposizioni contenute nella

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 253

Corso dei cambi del 31 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1130,900	1130,900	1130,25	1130,900	1130,900	1130,900	1129,390	1130,900	1130,900	1130,90
E.C.U.	1546,500	1546,500	1548 —	1546,500	1546,500	1546,500	1546,500	1546,500	1546,500	1546,50
Marco tedesco	754,400	754,400	754,75	754,400	754,400	754,400	754,200	754,400	754,400	754,40
Franco francese	221,690	221,690	222 —	221,690	221,690	221,690	221,860	221,690	221,690	221,69
Lira sterlina	2177 —	2177 —	2184 —	2177 —	2177 —	2177 —	2175 —	2177 —	2177 —	2177 —
Fiorino olandese	668,400	668,400	669,50	668,400	668,400	668,400	668,650	668,400	668,400	668,40
Franco belga	36,530	36,530	36,49	36,530	36,530	36,530	36,525	36,530	36,530	36,53
Peseta spagnola	11,817	11,817	11,85	11,817	11,817	11,817	11,790	11,817	11,817	11,82
Corona danese	195,490	195,490	196 —	195,490	195,490	195,490	195,500	195,490	195,490	195,49
Lira irlandese	2006,500	2006,500	2008 —	2006,500	2006,500	2006,500	2006 —	2006,500	2006,500	—
Dracma greca	7,185	7,185	7,22	7,185	7,185	7,185	7,190	7,185	7,185	—
Escudo portoghese	8,500	8,500	8,44	8,500	8,500	8,500	8,449	8,500	8,500	8,50
Dollaro canadese	971,900	971,900	974 —	971,900	971,900	971,900	972 —	971,900	971,900	971,90
Yen giapponese	8,320	8,320	8,35	8,320	8,320	8,320	8,331	8,320	8,320	8,32
Franco svizzero	884,500	884,500	884,50	884,500	884,500	884,500	885,500	884,500	884,500	884,50
Scellino austriaco	107,300	107,300	107,25	107,300	107,300	107,300	107,160	107,300	107,300	107,30
Corona norvegese	192,510	192,510	192 —	192,510	192,510	192,510	192,050	192,510	192,510	192,50
Corona svedese	201,100	201,100	201 —	201,100	201,100	201,100	200,750	201,100	201,100	201,10
Marco finlandese	312,250	312,250	312 —	312,250	312,250	312,250	312 —	312,250	312,250	—
Dollaro australiano	870 —	870 —	873 —	870 —	870 —	870 —	870,500	870 —	870 —	870 —

90M31120

Capo IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 1987, N. 12, CONCERNENTE «PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI NEL TRENINO».

Art. 30.

Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale:

a) promuove lo sviluppo delle biblioteche e tutela gli archivi storici affidati agli enti locali;

b) promuove lo sviluppo delle istituzioni museali di cui all'articolo 27;

c) provvede direttamente al potenziamento della biblioteca provinciale specializzata nelle materie di cui alla presente legge, della biblioteca provinciale di letteratura giovanile, all'istituzione e al potenziamento di una biblioteca pedagogica e di altre biblioteche speciali considerate necessarie per la realizzazione dei fini di cui alla presente legge, nonché alla gestione del catalogo bibliografico trentino di cui alla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16;

d) provvede allo sviluppo delle attività scientifiche e tecniche in materia di inventariazione e catalogazione relativamente alle biblioteche, ai musei e agli archivi;

e) formula i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche bibliografiche e biblioteconomiche;

f) promuove e realizza iniziative e manifestazioni culturali di interesse provinciale anche tramite i soggetti di cui al successivo articolo 8;

g) interviene a sostegno del servizio bibliotecario e delle attività culturali comunali attraverso la ripartizione delle somme assegnate ai comuni ai sensi delle leggi in materia di finanza locale;

h) interviene a sostegno delle iniziative e delle manifestazioni culturali realizzate dai comprensori, limitatamente agli interventi straordinari di cui all'articolo 14;

i) interviene per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture destinate alle finalità della presente legge e per l'acquisto e riparazione di arredi e attrezzature;

l) provvede a documentare e diffondere la conoscenza della cultura, dell'ambiente, della storia, della letteratura e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso la pubblicazione, anche mediante contratti da stipulare con editori, e l'acquisto di opere a stampa e di altro materiale informativo e documentario e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di particolare valore scientifico, storico e letterario da distribuire gratuitamente o per finalità di scambio».

Art. 31.

Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. L'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Piano provinciale di promozione della cultura

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva un piano pluriennale, che può essere aggiornato annualmente, di promozione delle attività e di sviluppo delle strutture culturali, di durata corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale.

2. Il piano è formulato in armonia con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

3. Il piano costituisce lo strumento di programmazione degli interventi ed è articolato nelle seguenti sezioni:

a) biblioteche e archivi;

b) musei e mostre permanenti;

c) attività culturali delle associazioni o istituzioni culturali a carattere provinciale e delle federazioni di associazioni culturali, nonché iniziative culturali di interesse provinciale presentate dai soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 8;

d) iniziative ed attività svolte dalla Provincia;

e) le attività didattiche delle scuole musicali iscritte al registro di cui all'articolo 13;

f) interventi per le attrezzature;

g) strutture ed arredi necessari per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. Costituiscono elementi essenziali del piano:

a) gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) le linee generali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le relative priorità;

c) le iniziative di carattere pluriennale specificate nelle linee essenziali, nei dati di spesa e nei relativi finanziamenti e le modalità di intervento della Provincia fino all'adozione delle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6;

d) i criteri e le modalità per l'attuazione del piano;

e) i criteri per il riparto delle risorse disponibili tra le varie sezioni in cui è articolato il piano, nonché la misura dei fondi di riserva da destinare agli scopi di cui al comma 1 dell'articolo 14;

f) i criteri e le modalità per la definizione delle spese ammissibili alle agevolazioni provinciali, tenuto conto delle quote e contribuzioni a carico degli utenti dei servizi.

5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al comma 3, lettera g), il piano determina le priorità negli investimenti da realizzare, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, dei tempi di presentazione della documentazione e di esecuzione degli interventi inseriti nel piano.

6. Il piano contiene inoltre:

a) la definizione delle modalità per la verifica della compatibilità delle manifestazioni e delle iniziative contemplate al comma 1 dell'articolo 14;

b) l'indicazione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione e lo sviluppo del servizio bibliotecario e in particolare l'individuazione delle soglie minime dei bacini d'utenza, nonché delle caratteristiche territoriali di frazionamento o densità demografica previste, rispettivamente, ai commi 4 e 5 dell'articolo 25;

c) l'individuazione delle soglie minime dei bacini d'utenza delle scuole musicali di cui all'articolo 13.

7. Il piano individua altresì le sezioni per le quali è necessaria l'adozione delle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6».

Art. 32.

Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni di attuazione del piano di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 hanno carattere annuale e unico per ciascuna sezione e sono elaborate sulla base delle proposte e delle domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 8, nonché delle iniziative promesse direttamente dalla Provincia».

Art. 33.

Modifica all'articolo 7 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. L'articolo 7 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Particolari determinazioni demandate alla Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale stabilisce con proprie deliberazioni:

a) i criteri di identificazione dei soggetti di cui all'articolo 8, lettera c); si considerano a carattere provinciale le associazioni private a cui partecipano anche uno o più comuni;

b) le caratteristiche delle iniziative di cui all'articolo 8, lettera d);

c) gli elementi per l'individuazione delle iniziative di carattere pluriennale di cui all'art. 4;

d) le modalità per l'elaborazione dei progetti contenuti nelle proposte e nelle domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 81;

e) le modalità e i termini per la rendicontazione delle spese ammesse ai contributi ed alle agevolazioni previste dalla presente legge;

f) i termini per la presentazione delle proposte e delle domande da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, nonché le caratteristiche essenziali delle stesse e la documentazione da produrre».

Art. 34.

*Modifica all'articolo 9 della legge provinciale
30 luglio 1987, n. 12*

1. L'articolo 9 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Interventi a sostegno del servizio bibliotecario comunale

1. La Giunta provinciale, a decorrere dal 1990, dispone la ripartizione delle somme assegnate per le biblioteche, ai sensi delle leggi in materia di finanza locale, sulla base di parametri che tengono conto della tipologia delle biblioteche, del rispettivo bacino d'utenza e del numero degli iscritti al servizio bibliotecario.

2. In caso di inosservanza di quanto disposto dall'articolo 15, la Giunta provinciale diffida l'ente a provvedere entro un termine da essa fissato; decorso tale termine l'erogazione dei finanziamenti viene sospesa fino ad avvenuto adempimento. In ogni caso la Giunta provinciale può ridurre i finanziamenti di una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme spettanti per l'anno successivo qualora gli inadempimenti incidano sullo svolgimento del servizio, nonché disporre la revoca totale del finanziamento ed il recupero delle somme eventualmente erogate qualora gli inadempimenti abbiano compromesso il regolare svolgimento del servizio».

Art. 35.

*Modifica all'articolo 10 della legge provinciale
30 luglio 1987, n. 12*

1. L'articolo 10 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Interventi a sostegno delle attività culturali comunali

1. La Giunta provinciale, a decorrere dal 1990, dispone la ripartizione tra i comuni delle somme assegnate per le attività culturali comunali, ai sensi delle leggi in materia di finanza locale, sulla base di parametri che tengono conto della popolazione, delle caratteristiche territoriali, delle specifiche vocazioni culturali e della diffusione dell'associazionismo culturale.

2. I comuni determinano le modalità per l'utilizzazione delle somme assegnate tenendo conto delle attività culturali da realizzare direttamente o da promuovere e dell'esistenza di associazioni culturali a carattere locale da sostenere.

3. I comuni stabiliscono inoltre le modalità e i termini per la presentazione di proposte e domande per la realizzazione di attività culturali, artistiche ed educative da parte delle associazioni culturali a carattere locale, nonché dei soggetti di cui all'articolo 8 per le iniziative a carattere locale.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, anche per le attività finanziate ai sensi degli articoli 9 e 10».

Art. 36.

*Modifica all'articolo 12 della legge provinciale
30 luglio 1987, n. 12*

1. L'articolo 12 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Rappresentanza della provincia in organismi culturali

1. La Giunta provinciale, al fine di garantire un miglior raccordo tra gli obiettivi del piano provinciale di promozione della cultura e la realizzazione di attività di particolare interesse culturale, può nominare fino a tre rappresentanti negli organi di gestione delle federazioni di associazioni, delle associazioni dei comuni, nonché delle istituzioni ed associazioni di interesse provinciale i cui statuti lo prevedano».

Art. 37.

*Modifica all'articolo 13 della legge provinciale
30 luglio 1987, n. 12*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 8, lettere a), b), c) e d) che gestiscono scuole musicali, per poter beneficiare dei contributi previsti

dal piano provinciale di promozione della cultura e dalle deliberazioni annuali di attuazione, devono ottenere dal servizio provinciale competente in materia di attività culturali l'iscrizione al registro provinciale delle scuole musicali tenuto a cura del servizio medesimo».

Art. 38.

*Modifica all'articolo 15 della legge provinciale
30 luglio 1987, n. 12*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituita dalla seguente:

«a) garantire la fruizione del servizio a tutti i cittadini in modo continuativo e, limitatamente alle biblioteche, assicurare l'aggiornamento del patrimonio bibliografico».

Art. 39.

*Modifica all'articolo 17 della legge provinciale
30 luglio 1987, n. 12*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituita dalla seguente:

«a) contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile per l'acquisto e la riparazione di arredi e di attrezzature inseriti nel piano provinciale di promozione della cultura e nelle relative deliberazioni annuali di attuazione».

Art. 40.

*Modifica all'articolo 21 della legge provinciale
30 luglio 1987, n. 12*

1. L'articolo 21 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione dei finanziamenti e dei contributi per le attività e le iniziative culturali previste nel piano provinciale di cui all'articolo 4, con esclusione di quelle indicate al comma 3, lettera g) del medesimo articolo, è disposta dalla Giunta provinciale, anche in via frazionata, secondo gli importi previsti nelle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6, da determinarsi in relazione ai fabbisogni finanziari e alle modalità di attuazione degli interventi.

2. L'erogazione delle agevolazioni per gli interventi previsti dal comma 3, lettera g) dell'articolo 4 è disposta, per i comuni e loro forme associative, secondo quanto previsto dalle norme contenute nelle leggi in materia di finanza locale che disciplinano l'erogazione dei contributi in conto capitale relativamente al fondo per la promozione delle opere pubbliche; per gli altri soggetti, anche in via anticipata, in una o più soluzioni fino alla misura massima dell'80 per cento in relazione all'attuazione degli interventi e ai tempi di sostenimento della spesa, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. L'erogazione del saldo sarà comunque subordinata all'avvenuta osservanza degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 7.

4. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa sarà operata la riduzione proporzionale delle agevolazioni concesse.

5. Resta fermo, per l'erogazione delle somme di cui agli articoli 9 e 10, quanto disposto dalle leggi in materia di finanza locale».

Capo V

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 18 NOVEMBRE 1988, N. 37, CONCERNENTE «ISTITUZIONE DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA».

Art. 41.

*Modifica all'articolo 8 della legge provinciale
18 novembre 1988, n. 37*

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

«3. Anche al fine della determinazione dei finanziamenti provinciali, ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, il Centro

presenta alla Giunta provinciale, previa approvazione da parte dei comuni rappresentati nel consiglio di amministrazione, un programma pluriennale di attività in cui risultino indicate distintamente:

- a) le attività di cui il Centro è incaricato dalla Provincia, dal Comune di Trento e da altri comuni in attuazione dei relativi piani di promozione della cultura e con i finanziamenti ad essi destinati;
- b) le attività che il Centro intende realizzare in proprio;
- c) le attività di gestione delle strutture che non rientrino nelle lettere precedenti».

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

Nuove modalità di erogazione ai comuni di somme di leggi settoriali di intervento

1. I trasferimenti finanziari a favore dei comuni previsti dall'articolo 20, terzo, quarto e sesto comma della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni, sull'ordinamento della scuola dell'infanzia e dall'articolo 12 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15, sulla tutela degli zingari, sono disposti sulla base di fabbisogni di cassa per periodi e importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Per l'erogazione cessano di applicarsi le disposizioni che, allo scopo, sono previste dalle citate leggi provinciali.

Art. 43.

Modalità di determinazione di contributi di leggi settoriali di intervento per opere pubbliche

1. Al fine della definizione dei criteri e modalità di determinazione dei contributi previsti al comma 8 dell'articolo 12, la Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare, con propria deliberazione, i termini per la presentazione delle domande e per l'approvazione dei piani e programmi delle opere e degli interventi per i quali si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale è autorizzata altresì a fissare i termini, qualora non previsti dalle leggi, per la presentazione delle domande, a disporre per la formazione di piani di opere e di interventi, fissando i relativi termini di approvazione, nonché a prevedere eventuali riserve di fondi per l'accoglimento di domande, presentate oltre i termini, relative a interventi di carattere urgente ed indifferibile.

3. I contributi a favore di comuni e loro consorzi previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, dall'articolo 10 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 e dall'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, sono stabiliti in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi delle medesime leggi.

4. Ai fini della determinazione della misura dei contributi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 8 e seguenti della presente legge. Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16.

Art. 44.

Modalità di determinazione dei contributi per oneri ammortamento mutui progressi

1. Per gli esercizi 1990 e successivi a valere sul fondo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono assegnate a ciascun comune somme in misura pari all'onere derivante dalle rate di ammortamento dei medesimi anni con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), della medesima legge provinciale.

Art. 45.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e di cui al comma 3 dell'articolo 14 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1991.

2. Al fine di consentire il completamento delle procedure tecnico-amministrative afferenti gli esercizi precedenti al 1990, continuano ad

applicarsi le disposizioni della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, come modificata dalla legge provinciale 1° settembre 1981, n. 19 e dalla legge provinciale 12 dicembre 1986, n. 32, prescindendosi dalle modificazioni apportate dal capo 1 del titolo II della presente legge. Relativamente ai finanziamenti concessi per l'anno 1989 e in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della normativa citata, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare recuperi di eventuali somme erogate in eccesso agli enti beneficiari.

3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il 31 dicembre 1989 sulla base delle precedenti disposizioni in materia di finanza locale sono definiti secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Art. 46.

Abrogazioni e riferimenti normativi

1. È abrogato l'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.

2. Tutti i riferimenti all'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 contenuti nelle leggi provinciali in vigore devono ritenersi sostituiti con il riferimento all'articolo 42 della presente legge.

3. Tutti i riferimenti alle leggi provinciali 1° settembre 1986, n. 26 e 3 settembre 1987, n. 22 contenuti nelle leggi provinciali in vigore devono ritenersi sostituiti con il riferimento alle corrispondenti norme della presente legge.

Art. 47.

Testi unici

1. La Giunta provinciale riunisce e coordina in forma di testo unico le disposizioni del titolo II, capo III della presente legge con quelle contenute nella legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni.

2. La Giunta provinciale riunisce e coordina in forma di testo unico le disposizioni del titolo II, capo IV della presente legge con quelle contenute nella legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 48.

Autorizzazioni di spesa

1. Per la costituzione dei fondi di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 73.624.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 sono autorizzati gli stanziamenti rispettivamente di lire 217.714.000.000 e di lire 217.854.000.000.

Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 9 è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 84.400.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 12.400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990 e per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

3. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 10 sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 2.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990, di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di lire 6.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 1999, di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2000 e di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2001.

4. Per i fini di cui all'articolo 12 si utilizzano gli stanziamenti già autorizzati per la costituzione del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 26.

5. Per i fini di cui all'articolo 21, comma 5, si utilizzano gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Provincia per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale forestale, di sorveglianza forestale e di sorveglianza della caccia e della pesca.

Art. 49.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di lire 73.624.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 48, comma 1, nonché all'onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 48, comma 5, per l'importo complessivo di lire 73.724.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, dal fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi per la finanza locale (spese correnti)» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

2. Alla copertura dell'onere di lire 14.400.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 48, commi 2 e 3, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, dal fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi per la finanza locale (spese in conto capitale)» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. All'onere valutato nell'importo di lire 60.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 18, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

4. All'onere di lire 435.568.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 43, comma 1, per gli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spese correnti iscritte nel settore funzionale «Assetto istituzionale», programma «Finanza locale», area di intervento «Finanza locale» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

5. All'onere di lire 82.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 48, commi 2 e 3, per gli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spese in conto capitale iscritte nel settore funzionale «Assetto istituzionale», programma «Finanza locale», area di intervento «Finanza locale» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

6. All'onere valutato nell'importo di lire 70.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 18, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 50.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B, per l'esercizio finanziario 1990, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 49, le somme di cui al medesimo articolo 49 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati nei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 49 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito sono classificati i capitoli con le variazioni in aumento di cui al comma 1.

Art. 51.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 luglio 1990

MALOSSINI

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: GARSIA
90R0941

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Liturgia S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 81/A - **TORINO**, Cartiere Milliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 350.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 500.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 500.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescritto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Lo microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.p.a.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Placovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 55.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 95 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 56 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 1 0 9 1 *

L. 1.200